

Richiesta di proroga della durata delle attività di progetto

Con riferimento al Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. “Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020” si comunica che, a seguito dell'emergenza nazionale determinata dall'epidemia di Covid-19, l'Amministrazione, con il Decreto Dirigenziale n. 1127 del 21 luglio u.s., ha previsto la possibilità di una proroga aggiuntiva della durata del progetto. In ragione di quanto innanzi i termini della proroga, fissati dall'art. 5, comma 7, dell'Avviso in parola in 6 (sei) mesi, vengono stabili in un numero massimo di 12 (dodici) mesi.

Nello specifico, la nuova formulazione dell'art. 5, comma 7, dell'Avviso per come modificato dal D.D. 1127/2020 sopra citato, prevede che, per tutti i progetti ammessi a finanziamento, è possibile chiedere una proroga della durata delle attività progettuali, **una sola volta e fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi**, previa richiesta da parte del Soggetto Capofila. Nessuna ulteriore richiesta di proroga sarà presa in considerazione e valutata dall'Amministrazione.

Il Soggetto Capofila dovrà trasmettere, nella sezione “*Richiesta di proroga*”, disponibile sulla piattaforma SIRI, apposita istanza, debitamente firmata dal Rappresentante Legale, provvedendo, altresì all'aggiornamento del cronoprogramma e alla trasmissione della documentazione accessoria, predisposta seguendo i format resi disponibili nella sezione in questione.

L'Ufficio processerà l'istanza di proroga all'atto della trasmissione della medesima e procederà alla relativa approvazione con apposito provvedimento.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si precisa che, **in caso di richiesta di proroga fino a 6 (sei) mesi**, la stessa sarà concessa senza che sia verificata la condizione della quota di spesa rendicontata pari ad almeno il 60% (sessanta per cento),

In caso di richiesta di proroga superiore a 6 (sei) mesi, invece, la stessa sarà autorizzata con un provvedimento che condiziona la concessione del periodo ulteriore rispetto ai sei mesi al positivo esito delle verifiche sui due aspetti di seguito indicati:

- che sia stata rendicontata una quota di spesa non inferiore al 60% (sessanta per cento) dell'ammontare totale dei costi del Progetto ammessi alle agevolazioni. Le verifiche sullo stato di avanzamento della rendicontazione saranno svolte in occasione del SAL che intercetta l'eccedenza rispetto ai 6 mesi di proroga (ad es. in caso di richiesta di proroga di 12 mesi le verifiche saranno svolte in corrispondenza del SAL che intercetta il 37° mese);
- che i Soggetti beneficiari, che hanno prestato idonea garanzia fideiussoria per il mancato superamento dei parametri economico-finanziari (ci si riferisce all'articolo 14, comma 1, dell'Avviso), abbiano presentato integrazione alla polizza originaria mediante apposita appendice a copertura dei nuovi termini di durata progettuali. Tale appendice dovrà essere trasmessa - a pena di decadenza della richiesta - entro e non oltre il termine di scadenza della polizza originaria. In fase di richiesta, in luogo dell'appendice, potrà essere prodotta la dichiarazione di impegno a fornire integrazione della garanzia fidejussoria per il mancato superamento dei parametri economico-finanziari; tale dichiarazione deve essere firmata dal Rappresentante Legale di ciascun soggetto beneficiario obbligato e redatta secondo il format reso disponibile nella sezione di SIRI.